

Risposte generali

1. ATTENZIONE! NON POSSONO PARTECIPARE AL BANDO CONNESSI 2024 I SOGGETTI, COMUNQUE DENOMINATI O ORGANIZZATI, A CUI È STATO CONCESSO UN CONTRIBUTO SUL BANDO "CONNESSI", DEGLI ANNI 2021, 2022, 2023.

Non ha rilevanza il fatto che i soggetti, già beneficiari del contributo negli anni precedenti vogliano partecipare per unità locali diverse ("strutture" diverse) da quelle già agevolate;

2. Si chiarisce che il requisito, previsto all'articolo 3 punto 7, del bando: "al momento della presentazione della domanda, l'azienda dovrà essere titolare...omissis... di: un **sito internet/e-commerce proprietario** redatto in almeno una lingua differente dall'italiano" è da intendersi alternativamente e cioè che **l'azienda deve possedere almeno o un sito internet o un sito eCommerce e non necessariamente entrambi** redatto in almeno una lingua differente dall'italiano;
3. Si ricordano le i termini temporali del Bando

Apertura presentazione domande	15 febbraio 2024 – ore 10.00
Chiusura presentazione domande	19 aprile 2024 ore 14.00 salvo esaurimento risorse
Concessione dei contributi o non ammissione ("Comunicazione esiti")	Entro 90 giorni dalla ricezione della domanda
Termine per la realizzazione dell'attività per la quale è richiesto il contributo	Entro 240 giorni solari e consecutivi dal provvedimento di assegnazione

4. Per quanto riguarda i fornitori di servizi, si chiarisce che: l'obbligo di avere sede legale o residenza fiscale in uno Stato europeo è previsto solo per le imprese, fondazioni, enti e liberi professionisti, operanti nel campo del digital marketing, mentre i fornitori, proprietari e/o concessionari esclusivisti di piattaforme di vendita e/o piattaforme social (es. Amazon, Meta, LinkedIn, Google.) possono essere anche extraeuropei;
5. Si precisa inoltre che le certificazioni richieste obbligatoriamente ai fornitori appartenenti alle categorie di cui al punto A) e B) dell'art. 6 del regolamento, possono essere rilasciate anche dalla stessa azienda/ente (es. Google, Amazon.) ma per competenze diverse (es. Google ADS e Google Analytics), in quanto i fornitori devono avere almeno due competenze diverse;

- 6 Per quanto riguarda le certificazioni che devono possedere i fornitori di servizi, l'art. 6 del Bando prevede che tutte le tipologie di fornitori, ad eccezione delle Camere di commercio italiane all'estero, ufficialmente riconosciute da Assocamere estero, e le imprese proprietarie e/o concessionarie esclusive delle piattaforme di vendita e/o piattaforme social (es. Amazon, Meta, LinkedIn, Google,...), sono tenute a produrre un'autocertificazione DSAN che attesti il possesso di almeno due delle certificazioni previste dal bando;
- 7 In merito ai preventivi di spesa si ricorda che tutti i preventivi devono essere redatti sul modello di preventivo – Allegato P – disponibile sul sito, incluse le spese sostenute per l'attività di Digital Marketing che deve essere svolta, ai sensi dell'art. 7 del bando, da un fornitore esterno all'azienda;
- 8 Si chiarisce che la partecipazione al bando Connessi 2024 da parte di una impresa controllata da un'altra impresa risultata assegnataria del Bando Connessi 2023, non è ammissibile. Il concetto di "impresa unica" come definito nell'articolo 5 del bando si applica alle imprese controllate non solo per la presentazione della domanda sul Bando Connessi 2024 ma anche con riferimento alla partecipazione su annualità pregresse:

Impresa Unica di cui all'art. 5	Può presentare una sola domanda per Connessi 2024
	Non può presentare domanda su Connessi 2024 se uno dei soggetti facenti parte dell'"impresa unica" risulta assegnatario del contributo in una delle edizioni di Connessi 2021-2022-2023

- 9 Nel prospetto spese - Allegato B - devono essere indicati gli importi totali delle spese previste, che dovranno corrispondere con i preventivi allegati; il contributo verrà calcolato automaticamente dal sistema, nella misura del 60% delle spese considerate ammissibili, fino ad un contributo massimo di euro 10.000,00;
- 10 Si chiarisce che per partecipare al bando è richiesto che il sito internet/ eCommerce, attivo e con dominio registrato prima del 01/07/2023, sia di proprietà dell'impresa richiedente il contributo;

- 11 Al momento della presentazione della domanda di contributo, l'azienda dovrà essere titolare un sito internet/ecommerce proprietario redatto in almeno una lingua differente dall'italiano già attivo ed operativo;
- 12 Le imprese che intendono presentare domanda di partecipazione al bando devono obbligatoriamente essere titolari di una o più pagine social aziendali che saranno l'oggetto su cui verranno realizzate le attività per le quali viene richiesto il contributo;
- 13 In merito alla compilazione del tool di self assesment digitale, da compilare da parte del referente interno di progetto, si chiarisce che la mancata compilazione del test non comporta l'esclusione della domanda ma è possibile completare il test successivamente, entro 10 giorni dalla richiesta di integrazione da parte della Camera di commercio;
- 14 Nel caso in cui un'impresa si accorga di aver inviato una domanda non ammissibile e non integrabile perché priva di uno degli allegati sottoindicati (punti i., ii. e iii) può ripresentarla, tenendo presente che la nuova domanda verrà presa in considerazione in base all'ordine cronologico di arrivo.
- i.) Mancanza del modulo di domanda (allegato A);
 - ii.) Mancanza completa di qualunque preventivo di spesa (Allegato P e/o screenshot di pianificazione);
 - iii.) Modello base -generato dal portale Webtelemaco - non firmato digitalmente dal Legale
- 15 In merito ai fornitori di servizi si chiarisce che l'art. 6 del bando indica 4 categorie di fornitori abilitati ad erogare i servizi ammissibili; l'impresa richiedente il contributo può avvalersi indistintamente di fornitori facenti parte di una o più categorie tra quelle elencate:
- a) Imprese, fondazioni, enti operanti nel campo del digital marketing e della consulenza;
 - b) liberi professionisti;
 - c) Camere di commercio italiane all'estero;
 - d) Imprese proprietarie e/o concessionarie esclusive delle piattaforme di vendita e/o piattaforme social;
- Per informazioni più dettagliate sui fornitori leggere l'art. 6 del bando;
- 16 Per quanto riguarda le fatture emesse dalle società proprietarie dei canali di comunicazione (es. Google, Facebook, LinkedIn etc...) l'articolo 7.1 del bando richiede che, in fase di rendicontazione, nelle fatture sia chiaramente indicato il/i mercato/i geografico/i target a cui si riferisce l'attività pubblicitaria svolta. Questa indicazione è necessaria per verificare il rispetto di uno dei requisiti del bando che prevede che le attività promozionali debbano essere indirizzate esclusivamente a mercati esteri, escludendo quindi il mercato italiano. Se non è possibile indicare il mercato target nelle fatture emesse dalle piattaforme selezionate, è permesso presentare gli screenshot ufficiali della dashboard dei canali, dove

sia chiaramente indicato l'ID della campagna, i suoi mercati target e gli importi corrispondenti. NON è in alcun modo accettabile un'autodichiarazione."

- 17 Per quanto riguarda gli adempimenti previsti dal Registro Nazionale degli Aiuti in merito al regime De Minimis, è compito dell' Ente concedente il contributo, nello specifico la Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, trasmettere a RNA l'importo del contributo erogato alle imprese beneficiarie, ai fini del calcolo "de minimis"; l'impresa può verificare la propria posizione in merito agli aiuti di stato ricevuti consultando il Registro Nazionale Aiuti al sito <https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx>
- 18 Per quanto riguarda eventuali variazioni relative all'intervento agevolato (es. fornitori, tipologia spese etc), occorre segnalare la variazione, motivandone adeguatamente le ragioni, scrivendo all'indirizzo cciaa@pec.milomb.camcom.it (inserendo nell'oggetto della pec la dicitura "Bando CONnessi – strategie digitali per i mercati globali – Anno 2024 – richiesta variazione"). Dette variazioni devono essere preventivamente autorizzate dalla Camera di commercio o da azienda da essa delegata, a fronte di un invio della documentazione originariamente presentata debitamente aggiornata.
Per informazioni più dettagliate leggere l'Art. 11.K del regolamento.
- 19 Le fatture per le quali si richiede il contributo devono riportare il codice CUP (indicato nella determina di concessione, sulla riga relativa al contributo concesso a ciascuna impresa) e la dicitura "Spesa sostenuta a valere sul Bando "BANDO CONNESSI 2024".
Le fatture di cui all'articolo 7.1 B2 del regolamento che non sono direttamente oggetto di contributo, cioè quelle che il fornitore selezionato ha ricevuto dalle società proprietarie dei canali di comunicazione utilizzati (es. Google, Facebook, LinkedIn etc.), non necessitano di codice CUP e dicitura.
- 20 In caso di decadenza del contributo non si applica la disposizione di cui all'articolo 9 del D.lgs. 123/1998 che si riferisce ad altra fattispecie.
- 21 Per regolarizzare le fatture prive di codice CUP (es. fatture di Google, LinkedIn...) occorre produrre un'integrazione elettronica della fattura originale, utilizzando il tipo fattura TD20, e seguire le indicazioni riportate nella nota nr 14 – Art. 13 – del regolamento del bando.